

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2013-717 | del 29/10/2013 |
| Oggetto | Area Acquisizione beni e servizi. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER Spazi su quotidiani, periodici e Gazzetta Ufficiale 3, per il servizio di coordinamento delle informazioni su quotidiani e periodici 2013 – 2015. | |
| Proposta | n. PDTD-2013-710 del 18/10/2013 | |
| Struttura adottante | Area Acquisizione Beni E Servizi | |
| Dirigente adottante | Bortolotti Elena | |
| Struttura proponente | Area Acquisizione Beni E Servizi | |
| Dirigente proponente | Bortolotti Elena | |
| Responsabile del procedimento | Bortolotti Elena | |

Questo giorno 29 (ventinove) ottobre 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni E Servizi, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Area Acquisizione beni e servizi. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER Spazi su quotidiani, periodici e Gazzetta Ufficiale 3, per il servizio di coordinamento delle informazioni su quotidiani e periodici.

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2013, del Budget generale e della programmazione di cassa 2013”;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità”;
- la determina n. 31 del 21/01/2013 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto “Assegnazione del budget alle Aree della Direzione Amministrativa”;
- la D.D.G. n. 29 del 15/02/2013 recante: “Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2013 della Direzione Amministrativa”;
- la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", ed in particolare gli artt. 19 “Costituzione della struttura regionale di acquisto” e 21 “Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato”;

PREMESSO:

- che l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata “INTERCENT-ER” costituita ai sensi della soprarichiamata legge, ha espletato nel rispetto dei principi comunitari in materia di scelta del contraente una gara per la fornitura del servizio di coordinamento delle informazioni su quotidiani e periodici, mediante bando inviato alla G.U.U.E. in data 11.04.2012;
- che NOUVELLE S.R.L., con sede legale in Minerbio, Via Roma 41, P.IVA 00617131206, è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ed ha sottoscritto in data 21.12.2012 con l’Agenzia INTERCENT-ER apposita convenzione, contenente tutti i termini e le condizioni della fornitura di cui sopra, pubblicata sul sito internet www.intercent.it;
- che le Agenzie regionali devono utilizzare la suddetta convenzione, ai sensi dell’art. 21 comma 2 della l. r. 11/2004 cit., mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura generati dal sito, da firmarsi digitalmente;
- che il tetto minimo per ordinativo di fornitura – di durata biennale – è fissato in convenzione ad euro 10.000,00 (IVA esclusa);
- che il servizio comprende esecutivi, adattamenti, impianti fotolitografici b/n e a colori ed inoltre alle concessionarie di pubblicità, la redazione dei piani mezzi, il rapporto con le concessionarie di pubblicità, nonché la gestione dei pagamenti da effettuarsi alle concessionarie medesime;

- che ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012 n. 221, le spese di pubblicazione sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante da parte dell'aggiudicatario di ciascuna procedura di gara;

CONSIDERATO:

- che l'Area Acquisizione Beni e Servizi, in adempimento delle competenze derivanti dall'assetto organizzativo e dal Regolamento sul decentramento amministrativo, cura gli adempimenti di pubblicità legale, in osservanza agli obblighi derivanti dalla normativa sugli appalti pubblici di forniture e servizi (art. 66 D.Lgs. 163/2006);
- che considerata la validità biennale degli Ordinativi di Fornitura, sulla base delle esigenze di pubblicità per gare pubbliche da espletarsi nel corso dei prossimi mesi, si ritiene di emettere un Ordinativo di Fornitura per un valore pari ad euro 10.000,00 (IVA esclusa);
- che il suddetto Ordinativo potrà subire un aumento o una riduzione nei limiti del 20%;
- che per dare esecuzione al suddetto Ordinativo dovranno essere emesse specifiche Richieste di Inserzione in cui verranno precisate la tipologia di inserzione, le testate, la data di uscita e in allegato il testo da pubblicizzare;
- che è stato acquisito il CIG derivato Z170BFD704;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di emettere un Ordinativo di Fornitura relativo alla suddetta convenzione stipulata dall'Agenzia regionale INTERCENT- ER e NOUVELLE S.R.L., ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.11/2004, ai prezzi ivi stabiliti ed allegati alla presente determina;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n. 95/2009, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che Responsabile del procedimento è Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi.

DETERMINA

1. per i motivi in premessa esposti di sottoscrivere un Ordinativo di Fornitura – di validità biennale – per un valore pari ad euro 10.000,00 (IVA esclusa), relativo alla convenzione, stipulata in data 25.02.10, tra INTERCENTER e NOUVELLE S.R.L. di Minerbio (BO) per la fornitura del servizio di coordinamento delle informazioni su quotidiani e periodici 2013-2015, disponibile sul sito internet www.intercent.it;

2. di dare atto che si provvederà periodicamente all'emissione delle Richieste di Inserzione, sulla base delle effettive esigenze di pubblicità legale, in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
3. di dare atto che i costi connessi al presente provvedimento, quantificati nel limite biennale complessivo di 12.200,00 euro (IVA inclusa), aventi natura di “Pubblicazione bandi”, deriveranno dalle Richieste di Inserzione che nell’arco di validità biennale dell’Ordinativo verranno emesse sulla base delle specifiche esigenze e poste a carico del budget annuale e del conto economico preventivo pluriennale di competenza, con riferimento al Centro di Responsabilità interessato a ciascuna procedura di gara;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012 n. 221, le spese di pubblicazione sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante da parte dell’aggiudicatario di ciascuna procedura di gara.

LA RESPONSABILE AREA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dr.ssa Elena Bortolotti)

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE INFORMAZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI, INSERIMENTO DEI BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, codice fiscale. 91252510374, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Patrizia Bertuzzi, nata il 23 febbraio 1954, CF: BRTPRZ54B63A944N (di seguito nominata, per brevità, anche "**Agenzia**")

E

NOUVELLE SRL, codice fiscale:03386930378, sede legale in Minerbio – BO -, via Roma, 41, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03386930378, domiciliata ai fini del presente atto in Minerbio, via Roma, 41 in persona del legale rappresentante ANGELO BERTUSI, (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che nei confronti del fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- c) che le parti, singole Amministrazioni del territorio regionale, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra, concludono singoli contratti di fornitura biennali attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno indicati gli importi del servizio richiesto; tali importi saranno impegnativi per le Amministrazioni, fermo restando che esse potranno comunque richiedere una riduzione o un aumento del 20% degli importi indicati nell'ordinativo di fornitura.
- d) che, per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), le Amministrazioni emetteranno richieste di inserzioni, nelle quali specificheranno di volta in volta la tipologia di inserzione, le testate, la data di uscita, o nel caso di pubblicazione sulla GURI la data per cui si richiede la pubblicazione;
- e) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei Fornitori per la fornitura del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 11/04/2012;
- f) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni del territorio regionale con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- l) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione il Capitolato tecnico e l'Offerta Economica del Fornitore.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Fornitore:** l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di acquistare i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- d) Richiesta di inserzione:** è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore, di volta in volta, la tipologia di inserzione, le testate, la data di uscita, o nel caso di pubblicazione sulla GURI la data per cui si richiede la pubblicazione.
- e) Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Atto e degli atti e documenti in esso richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

3. Secondo la previsione della Legge 69/2009 art. 32, a far data dal 1 gennaio 2013, non sarà più obbligatorio procedere alla pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani. Qualora non intervengano modificazioni della normativa in vigore i prezzi a modulo definiti per le inserzioni obbligatorie non verranno più utilizzati restando in vigore unicamente i prezzi a modulo praticati per le inserzioni non obbligatorie.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura del servizio di coordinamento delle informazioni su quotidiani e periodici, inserzioni obbligatorie e non obbligatorie, inserimento dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi.

2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire i servizi di cui al Capitolato Tecnico della gara di cui al punto e) delle premesse, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile di € 2.493.949,38 IVA esclusa.

3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

4. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 311, comma 4, DPR 207/2010.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alle Amministrazioni contraenti con le modalità di cui al successivo articolo 6.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nel quantitativo massimo stabilito oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli Contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni. E' fissato in € 10.000,00 (diecimila/00) il tetto minimo per ordinativo di fornitura.

2. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che perverranno in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

3. L'invio degli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: Nouvelle SRL, Minerbio, Via Roma n. 41, telefono n. 0516611511 ovvero mediante fax al numero indicato 051877837.

4. Il sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro 2 giorni lavorativi successivi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

5. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni emetteranno delle Richieste di inserzione in cui verranno specificate la tipologia di inserzione, le testate, la data di uscita e in allegato il testo da pubblicizzare o nel caso di pubblicazione sulla GURI la data per cui si richiede la pubblicazione e il testo integrale del bando da pubblicare. Le Richieste di inserzione saranno inviate e/o trasmesse a mezzo lettera, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

6. Il Fornitore al momento della ricezione della richiesta di inserzione, verifica la disponibilità con le concessionarie di pubblicità ad eseguire la richiesta e predispone il relativo "piano mezzi". Il "piano mezzi" dovrà contenere le seguenti indicazioni: tipologia di inserzione, testate, numero di moduli, costo a modulo e importo complessivo dell'inserzione da effettuarsi. Il "piano mezzi" così strutturato dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente per l'autorizzazione alla pubblicazione.

Nel caso di ricezione di una richiesta di pubblicazione sulla GURI, il fornitore, previa verifica sui tempi di pubblicazione richiesti, dovrà predisporre il piano di pubblicazione contenente: l'indicazione del numero e data della Gazzetta su cui avverrà la pubblicazione, il numero delle righe pubblicate, gli importi relativi al bollo ed il costo totale della pubblicazione. Tale piano dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente.

Articolo 7

Durata

1. Fermi restando gli importi massimi stabiliti di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo stabilito di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.

3. Le Amministrazioni e/o Enti contraenti che aderiscono alla Convenzione effettuano Ordinativi di Fornitura. I singoli Ordinativi di Fornitura daranno origine a contratti biennali e dovranno riguardare l'importo complessivo di ciascuna tipologia di inserzione (obbligatorie, non obbligatorie o pubblicazione sulla GURI) che si presume di effettuare nell'arco del biennio. E' fissato in € 10.000,00 (diecimila/00) il tetto minimo per ordinativo di fornitura.

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche, richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia, le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) fornire il servizio oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara, garantendo anche nei giorni festivi, la risposta alle Richieste di inserzione inoltrate dalle Amministrazioni nei tempi più brevi possibili e comunque mai oltre le 24 ore dalla richiesta;

b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese ed oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi (ad es. malfunzionamento delle attrezzature ...)

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

e) garantire la disponibilità di una sede o di un ufficio operativo, idoneo allo svolgimento del servizio oggetto di appalto, nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

f) acquisire contratti dalle Concessionarie di pubblicità che commercializzano gli spazi pubblicitari per i quotidiani ed i periodici indicati nel capitolato tecnico;

g) predisporre i piani mezzi ed i piani di pubblicazione, relativi a ciascuna iniziativa pubblicitaria che si intende realizzare, ed a ciascuna pubblicazione sulla GURI, facendoli pervenire per il visto di approvazione alle Amministrazioni richiedenti;

- h) a prenotare gli spazi nei giorni e sulle testate di volta in volta prestabilite;
- i) a predisporre la grafica degli annunci e la realizzazione degli impianti per la pubblicizzazione sui quotidiani, nonché la formattazione dei testi da pubblicare sulla GURI;
- l) alla consegna degli impianti alle Concessionarie di pubblicità e l'invio dei testi alla GURI per la pubblicazione;
- m) a effettuare i pagamenti nei confronti delle Concessionarie di pubblicità, sulla base del prezzario concordato, alla gestione dei rapporti con le stesse e alla gestione dei rapporti e dei pagamenti con l'Istituto Poligrafico dello Stato;
- n) a predisporre resoconti e riepiloghi a richiesta delle Amministrazioni. Dovrà, in particolare, fornire annualmente alle Amministrazioni l'elenco delle inserzioni effettuate, distinto per testata e contenente il costo delle stesse, redatto secondo le modalità previste dalla legge 67/87 art.5 e s.m..
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione relativa alla prestazione dei servizi, secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione delle prestazioni indicate in ciascuna Richiesta di Inserzione, il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio al momento della ricezione della Richiesta di inserzione (formulata come previsto all'art. 6), verifica la disponibilità con le concessionarie di pubblicità ad eseguire la richiesta e predisporre il relativo "piano mezzi".

Il "piano mezzi" dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- tipologia di inserzione,
- testate,
- numero di moduli,
- costo a modulo
- importo complessivo dell'inserzione da effettuarsi.

Il "piano mezzi" così strutturato dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente per l'autorizzazione alla pubblicazione. A seguito dell'autorizzazione il Fornitore provvederà alla pubblicazione.

Nel caso di ricezione di una richiesta di inserzione per la pubblicazione sulla GURI, il Fornitore, previa verifica sui tempi di pubblicazione richiesti, dovrà predisporre il piano di pubblicazione.

Il piano di pubblicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- numero e data della Gazzetta su cui avverrà la pubblicazione,
- numero di righe pubblicate,
- imposta di bollo (trasposizione del testo da pubblicare in carta legale),
- costo totale della pubblicazione.

Tale piano dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente per l'autorizzazione alla pubblicazione. A seguito dell'autorizzazione il Fornitore provvederà alla pubblicazione.

Il Fornitore dovrà dar corso alle Richieste di inserzione nei tempi più brevi possibili e comunque mai oltre le 24 ore dalla richiesta.

2. Nel caso in cui il Fornitore non proceda all'esecuzione del servizio entro i suddetti termini, l'Amministrazione contraente procederà direttamente a far eseguire il servizio dalla Concorrente seconda classificata nella

procedura di gara ovvero sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 17.

Articolo 12

Servizi accessori e Servizio di accesso dati su web

1. Il Fornitore entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a fornire tutte le informazioni utili alla pubblicazione della Convenzione sul Sito dell'Agenzia, al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

Servizio di reportistica:

Il Fornitore si impegna, su richiesta dell'Agenzia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa, a predisporre e trasmettere, via web o via posta, un flusso informativo, contenente al minimo le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione contraente;
- quantitativo di servizi richiesti per singola Richiesta di Pubblicazione;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'ordinativo di fornitura;

Contatti del Fornitore

Il Fornitore si impegna, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Aziende sanitarie potranno rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato delle Richieste di Pubblicazione in corso e lo stato di realizzazione delle stesse;
- inoltrare reclami.

Articolo 13

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari netti indicati nell'offerta economica presentata come di seguito elencati.

| | costo modulo inserzioni obbligatorie | costo a annuncio On line | costo a modulo inserzioni non obbligatorie |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| TESTATE | | | |
| IL RESTO DEL CARLINO NAZ. | € 155,00 | € 120,00 | € 130,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO REG. | € 148,00 | € 100,00 | € 102,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA | € 90,00 | € 100,00 | € 90,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO IMOLA | € 53,00 | € 80,00 | € 20,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO FERRARA | € 58,00 | € 80,00 | € 30,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO RIMINI | € 58,00 | € 80,00 | € 30,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO FORLI' | € 58,00 | € 80,00 | € 30,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO CESENA | € 58,00 | € 80,00 | € 30,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO RAVENNA | € 54,00 | € 80,00 | € 25,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO MODENA | € 53,00 | € 80,00 | € 30,00 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| IL RESTO DEL CARLINO FAENZA | € 58,00 | € 80,00 | € 25,00 |
| IL RESTO DEL CARLINO REGGIO E. | € 58,00 | € 80,00 | € 25,00 |
| LA REPUBBLICA ED. NAZ | € 210,00 | € 100,00 | € 189,00 |
| LA REPUBBLICA REGIONALE | € 128,00 | € 80,00 | € 25,00 |
| GAZZETTA DI REGGIO EMILIA. | € 55,00 | € 80,00 | € 10,00 |
| GAZZETTA DI MODENA | € 55,00 | € 80,00 | € 10,00 |
| LA NUOVA FERRARA | € 55,00 | € 80,00 | € 10,00 |
| L'UNITA' NAZIONALE | € 200,00 | -- | € 110,00 |
| L'UNITA' REG. | € 59,00 | -- | € 16,00 |
| SOLE 24 ORE NAZ. | € 340,00 | € 100,00 | € 250,00 |
| ITALIA OGGI | € 127,50 | € 100,00 | € 50,00 |
| IL CORRIERE ROMAGNA | € 43,00 | -- | € 17,00 |
| CORRIERE DELLA SERA | € 320,00 | € 100,00 | € 250,00 |
| IL MANIFESTO | € 225,00 | -- | € 40,00 |
| LA LIBERTA' DI PIACENZA | € 100,00 | € 80,00 | € 40,00 |
| IL GIORNALE ED. NAZ. | € 150,00 | -- | € 45,00 |
| GAZZETTA DI PARMA | € 130,00 | -- | € 35,00 |
| L'AVVENIRE | € 85,00 | -- | € 40,00 |
| MESSAGGERO | € 150,00 | € 100,00 | € 180,00 |
| LA STAMPA | € 130,00 | € 100,00 | € 180,00 |
| LA PADANIA | € 100,00 | -- | € 80,00 |
| IL SECOLO D'ITALIA | € 70,00 | -- | € 40,00 |
| IL GIORNO | € 87,00 | € 100,00 | € 50,00 |
| L'OPINIONE | € 20,00 | -- | € 30,00 |
| IL FOGLIO | € 90,00 | -- | € 50,00 |
| LIBERO | € 120,00 | -- | € 50,00 |
| DISCUSSIONE | € 50,00 | -- | € 35,00 |
| QN quotidiano naz.(CARLINO + NAZIONE + GIORNO) | € 220,00 | € 130,00 | € 200,00 |
| LA NUOVA PRIMA PAGINA DI REGGIO EMILIA | € 20,00 | -- | € 8,00 |
| POLIS | € 30,00 | -- | € 30,00 |
| GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI | € 300,00 | -- | € 150,00 |
| PANORAMA DELLA SANITA' | € 150,00 | -- | € 500,00 |

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| SOLE 24 ORE SANITA' | € 55,00 | -- | € 55,00 |
| FINANZA LOCALE | € 350,00 | -- | € 800,00 |
| AFFARI E FINANZA | € 145,00 | € 100,00 | € 118,00 |
| FINANZA E MERCATI | € 150,00 | -- | € 30,00 |
| L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA | € 135,00 | -- | € 120,00 |
| SABATO SERA | € 15,00 | -- | € 12,00 |
| IL FE' | € 8,00 | | € 5,00 |
| EUROPA NAZIONALE | € 50,00 | € 100,00 | € 26,00 |
| LA VOCE DI ROMAGNA | € 50,00 | -- | € 17,00 |
| FORLI' E FORLI' | € 11,00 | -- | € 5,00 |
| METRO ED. BOLOGNA | € 12,00 | -- | € 12,00 |
| OSSERVATORE ROMANO | € 50,00 | -- | € 42,00 |
| CORRIERE DI BOLOGNA | € 25,00 | -- | € 15,00 |
| LA NUOVA PRIMA PAGINA DI MODENA | € 20,00 | -- | € 8,00 |
| IL FATTO QUOTIDIANO | € 200,00 | -- | € 100,00 |
| MODENA QUI | € 13,00 | -- | € 12,00 |

| PERIODICI | Costo a pagina |
|-----------------------------|-----------------------|
| PANORAMA | € 10.500,00 |
| ESPRESSO | € 9.900,00 |
| IL MONDO | € 4.400,00 |
| FAMIGLIA CRISTIANA | € 7.500,00 |
| SALVAGENTE | € 1.500,00 |
| VITA | € 3.000,00 |
| VENERDI' DI REPUBBLICA | € 9.900,00 |
| SETTE | € 9.900,00 |
| D LA REPUBBLICA DELLE DONNE | € 11.000,00 |
| IO DONNA | € 11.500,00 |
| TERRA | € 2.000,00 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| INSERIMENTO BANDI SU GURI | Aggravio 5,5 % sull'importo del bando |
|---------------------------|---------------------------------------|

2. Tali corrispettivi si riferiscono alle prestazioni dei servizi effettuati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, pertanto, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 14

Adeguamento dei prezzi

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

Articolo 15

Fatturazione

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato indicato dalla singola Amministrazione contraente e deve essere intestata e spedita alla medesima Amministrazione contraente.

Articolo 16

Pagamenti

1. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Le Amministrazioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore.

4. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all'art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:

-dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;

-da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

7. L'importo delle predette fatture è bonificato con le modalità indicate dal Fornitore sul Conto Corrente n. 041000000926 intestato al Fornitore, presso Emilbanca Credito Cooperativo Bologna Filiale di Minerbio 7, via Garibaldi - Minerbio e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT38Y0707236910041000000926.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dall'Agenzia

Art.17

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono quelli indicati all'Articolo 16, comma 7.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Aziende sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..

3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9/bis, della L. 136/2010 e s.m.

4. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove a sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.

6. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia e all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 - comma 11 -, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Agenzia e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Articolo 18

Penali

1. Qualora per cause non imputabili all'Amministrazione si determinino dei ritardi o dei disguidi relativi alla pubblicazione delle inserzioni sui mezzi di informazione o alla pubblicazione sulla GURI, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 8% (otto per cento) del corrispettivo dell'importo totale della Richiesta di inserzione oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L'importo della penale verrà trattenuto sui corrispettivi dovuti o sul deposito cauzionale

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni contraenti, salvo diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione. L'Agenzia per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 19

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari € 174.576,46 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. La cauzione rilasciata garantisce, in particolare, tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione. La garanzia, pertanto, sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti /Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
9. L'Agenzia prima di procedere allo svincolo anche parziale della cauzione prestata chiederà alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione l'esito delle verifiche di conformità e procederà allo svincolo della cauzione ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità da parte delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione.

Articolo 21

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali

a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".

3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.

4. L'Agenzia può risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- d) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 23

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

3. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

5. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 24

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25

Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 26

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua in Alfio Occhi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione contraente .

2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0516611511, numero di fax 051877837, indirizzo e-mail a.occhi@nouvelleadv.it; info@nouvelleadv.it .

Articolo 28

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento

giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29 **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna;

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 30 **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, 21 dicembre 2012

AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto ANGELO BERTUSI, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti da rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 12 (Servizio accessori e servizio di accesso dati su web), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 15 (Fatturazione), Articolo 16 (Pagamenti), Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (trattamento dei dati e consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).

Bologna, 21 dicembre 2012

IL FORNITORE

Rep. n. _____

Certifico io sottoscritta Barbara Cevenini, nominato Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/2/2006 che i signori:

-Patrizia Bertuzzi, nata a Bologna, il giorno 23 del mese di febbraio dell'anno 1954 e residente a Bologna, in via Ettore Bidone, numero civico 6, (BRTPRZ54B63A944N);

-Angelo Bertusi, nato a Bologna, il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 1955 e residente a Bologna, in via Piave, numero civico 4, (codice fiscale BRTNGL55C20A944A);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, 21 dicembre 2012

ALLEGATO 3 CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER IL COORDINAMENTO DELLE INFORMAZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI, INSERIMENTO DEI BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1. OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE GENERALI

Gran parte dell'attività di comunicazione degli Enti del territorio regionale, viene effettuata attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e riviste specializzate, anche in occasione di numeri speciali riguardanti i vari aspetti dell'attività istituzionale. Inoltre, molte leggi nazionali e regionali prevedono l'obbligo di dare conoscenza ai cittadini delle attività poste in essere dalla Pubblica Amministrazione attraverso pagine di quotidiani.

Per la realizzazione di quanto sopra, questa Agenzia intende procedere mediante gara aperta all'affidamento del servizio relativo ai lavori di coordinamento dell'informazione sui quotidiani e sugli organi di informazione, alla gestione dei rapporti con le Concessionarie di pubblicità e all'acquisizione dalle stesse degli spazi pubblicitari; nonché alla gestione del servizio di pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e alla gestione dei rapporti con l'Istituto Poligrafico dello Stato.

2. ENTITA' DELL'APPALTO

L'entità dell'appalto è determinata in un importo massimo di € 2.885.000,00 IVA esclusa, suddiviso per ragioni di omogeneità come di seguito:

- Inserzioni obbligatorie € . 1.900.000,00
- Inserzioni non obbligatorie € . 330.000,00
- Inserzioni su GURI € . 655.000,00

3. DURATA DELL'INCARICO

La Convenzione che verrà stipulata a seguito della presente gara avrà durata biennale, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile indicato nella convenzione.

Le Amministrazioni e/o Enti Contraenti potranno aderire alla Convenzione effettuando Ordinativi di Fornitura. I singoli Ordinativi di Fornitura daranno origine a contratti biennali e dovranno riguardare l'importo complessivo di ciascuna tipologia di inserzione (obbligatorie, non obbligatorie o pubblicazione sulla GURI) che si presume di effettuare nell'arco del biennio. E' fissato in € 10.000,00 (diecimila/00) il tetto minimo per ordinativo di fornitura.

Tali importi saranno impegnativi per le Amministrazioni, fermo restando che esse potranno comunque richiedere una riduzione o un aumento del 20% degli importi indicati nell'ordinativo di fornitura.

Successivamente all'ordinativo di fornitura, si potrà procedere attraverso specifiche Richieste di inserzione.

4. REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I soggetti partecipanti alla gara dovranno predisporre un relazione operativa (max 20 pagine) che indichi:

- le modalità e i tempi di erogazione del servizio, le attività di monitoraggio dello stesso e le proposte per la rilevazione della "customer satisfaction";
- lo staff che l'azienda intende mettere a disposizione per l'organizzazione del servizio (settor amministrativo/contabile, media, creativo) con allegati i curriculum dei professionisti che lo compongono;
- le proposte dirette a migliorare la visibilità degli annunci e delle inserzioni attraverso l'uso di nuove tecnologie comunicative (testate on line, digitale terrestre, inserimento su portali e siti specialistici, ...);
- gli eventuali servizi aggiuntivi offerti gratuitamente;

5. REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il fornitore dovrà individuare le Concessionarie di pubblicità che commercializzano gli spazi pubblicitari per i quotidiani ed i periodici indicati al punto 6 "CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA"

*** PER LE INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI**

Il fornitore dovrà presentare un'offerta che indichi il prezzario a modulo praticato distinto per testata e per tipologia di inserzione (legale/obbligatoria o commerciale/non obbligatoria). Per quanto riguarda i periodici il prezzo dovrà essere indicato a pagina.

Il costo a modulo dovrà essere comprensivo del costo per esecutivi, adattamenti, impianti fotolitografici b/n e a colori ed inoltre alle concessionarie di pubblicità.

Il costo in questione dovrà essere, inoltre, comprensivo, dei seguenti servizi richiesti:

- Redazione dei piani mezzi,
- Rapporti con le concessionarie di pubblicità;
- Gestione dei pagamenti da effettuarsi alle concessionarie di pubblicità

Si chiede al fornitore di indicare per le inserzioni obbligatorie il costo di inserzione sui quotidiani on line per le testate che effettuano tale tipo di inserzione.

*** PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Per quanto attiene alla pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), oltre al costo di pubblicazione determinato dall'Istituto Poligrafico dello Stato è previsto l'assolvimento dell'imposta sul bollo. Il fornitore dovrà presentare un'offerta che indichi la percentuale di aggravio sul costo per l'inserimento dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tale percentuale dovrà essere comprensiva del servizio di:

- Redazione dei piani di pubblicazione;
- Predisposizione dei testi da pubblicare;
- Gestione dei rapporti con l'Istituto Poligrafico dello Stato per la pubblicazione dei testi;
- Gestione dei pagamenti all'Istituto Poligrafico dello Stato.

6. CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai soli fini dell'aggiudicazione i conteggi per la valutazione dell'offerta economica verranno effettuati sulla seguente ipotesi di inserzioni biennale e riguardante unicamente i prezzi praticati a modulo per le inserzioni sulle testate indicate, comprensiva di tutti i servizi richiesti.

Si precisa che per quanto attiene alle inserzioni obbligatorie l'ipotesi di inserzione biennale è riferita al caso che l'obbligo di pubblicità legale non venga a decadere così come previsto dalla Legge 69/2009 art. 32 a far data da 1 gennaio 2013.

Si precisa che, qualora l'obbligo di pubblicità legale sui quotidiani venga a decadere, resteranno in vigore unicamente i prezzi a modulo praticati per le inserzioni non obbligatorie.

| TESTATE | MODULI LEGALI | MODULI COMMERCIALI |
|--------------------------------|---------------|--------------------|
| IL RESTO DEL CARLINO NAZ. | 6 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO REG. | 2374 | 840 |
| IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA | 276 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO IMOLA | 214 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO FERRARA | 460 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO RIMINI | 324 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO FORLI' | 6 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO CESENA | 6 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO RAVENNA | 6 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO MODENA | 834 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO FAENZA | 6 | 6 |
| IL RESTO DEL CARLINO REGGIO E. | 6 | 6 |
| LA REPUBBLICA ED. NAZ | 1230 | 6 |
| LA REPUBBLICA REGIONALE | 1234 | 930 |

| | | |
|--|------|------|
| GAZZETTA DI REGGIO E. | 6 | 1014 |
| GAZZETTA DI MODENA | 510 | 1014 |
| LA NUOVA FERRARA | 596 | 1014 |
| L'UNITA' NAZ. | 6 | 6 |
| L'UNITA' REG. | 2028 | 784 |
| SOLE 24 ORE NAZ. | 460 | 6 |
| SOLE 24 ORE CENTRO NORD | 6 | 6 |
| ITALIA OGGI | 1322 | 6 |
| IL CORRIERE ROMAGNA | 432 | 6 |
| CORRIERE DELLA SERA | 232 | 6 |
| IL MANIFESTO | 6 | 6 |
| LA LIBERTA' DI PIACENZA | 6 | 496 |
| IL GIORNALE ED. NAZ. | 6 | 6 |
| LIBERAZIONE | 6 | 6 |
| GAZZETTA DI PARMA | 6 | 560 |
| L'AVVENIRE | 550 | 6 |
| MESSAGGERO | 6 | 6 |
| LA STAMPA | 678 | 6 |
| LA PADANIA | 6 | 6 |
| IL SECOLO D'ITALIA | 6 | 6 |
| IL GIORNO | 6 | 6 |
| L'OPINIONE | 6 | 6 |
| IL FOGLIO | 6 | 6 |
| LIBERO | 6 | 6 |
| DISCUSSIONE | 6 | 6 |
| QN quotidiano naz.(CARLINO + NAZIONE + GIORNO) | 6 | 6 |
| LA NUOVA PRIMA PAGINA DI REGGIO EMILIA | 6 | 6 |
| POLIS | 6 | 6 |
| GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI | 6 | 6 |
| PANORAMA DELLA SANITA' | 6 | 6 |
| SOLE 24 ORE SANITA' | 6 | 6 |
| FINANZA LOCALE | 6 | 6 |
| AFFARI E FINANZA | 6 | 6 |
| FINANZA E MERCATI | 6 | 6 |
| L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA | 6 | 6 |
| SABATO SERA | 6 | 6 |
| IL FE' | 840 | 6 |

| | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| EUROPA NAZIONALE | 6 | 6 |
| LA VOCE DI ROMAGNA | 6 | 6 |
| FORLI' E FORLI' | 490 | 6 |
| METRO ED. BOLOGNA | 6 | 6 |
| OSSERVATORE ROMANO | 6 | 6 |
| CORRIERE DI BOLOGNA | 240 | 408 |
| LA NUOVA PRIMA PAGINA DI MODENA | 374 | 6 |
| IL FATTO QUOTIDIANO | 6 | 6 |
| MODENA QUI | 6 | 6 |
| CRONACA DI PIACENZA | 6 | 6 |

PERIODICI

| TESTATE |
|-----------------------------|
| PANORAMA |
| ESPRESSO |
| IL MONDO |
| FAMIGLIA CRISTIANA |
| SALVAGENTE |
| VITA |
| VENERDI' DI REPUBBLICA |
| SETTE |
| D LA REPUBBLICA DELLE DONNE |
| IO DONNA |
| TERRA |

I prezzi relativi ad inserzioni su periodici formulati come costo a pagina e i prezzi formulati per l'inserimento di **annunci su quotidiani on line**, verranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto ai normali prezzi di mercato ed entreranno a far parte della convenzione. Si precisa che i prezzi in questione **non concorreranno invece a determinare l'offerta economica relativa ad un biennio di inserzioni, come sopra illustrato.**

Ai soli fini dell'aggiudicazione, la percentuale di aggravio praticata per il servizio di inserimento del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, comprensivo di tutti i servizi richiesti al punto 4), verrà moltiplicato per una ipotesi biennale di 230 pubblicazioni con un numero di 120 righe.

7. ATTIVITA' ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il fornitore, sulla base della proposta presentata dovrà garantire di:

- fornire il servizio oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara, garantendo anche nei giorni festivi, la risposta alle Richieste di inserzione inoltrate dalle Amministrazioni nei tempi più brevi possibili e comunque mai oltre le 24 ore dalla richiesta;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- garantire la disponibilità di una sede o di un ufficio operativo, idoneo allo svolgimento del servizio oggetto di appalto, nel territorio della regione Emilia Romagna;
- acquisire contratti dalle Concessionarie di pubblicità che commercializzano gli spazi pubblicitari per i quotidiani ed i periodici indicati nel capitolato tecnico;
- predisporre i piani mezzi ed i piani di pubblicazione, relativi a ciascuna iniziativa pubblicitaria che si intende realizzare, ed a ciascuna pubblicazione sulla GURI, facendoli pervenire per il visto di approvazione alle

Amministrazioni richiedenti;

- g) prenotare gli spazi nei giorni e sulle testate di volta in volta prestabilite;
- h) predisporre la grafica degli annunci e la realizzazione degli impianti per la pubblicizzazione sui quotidiani, nonché la formattazione dei testi da pubblicare sulla GURI;
- i) effettuare la consegna degli impianti alle Concessionarie di pubblicità e l'invio dei testi alla GURI per la pubblicazione;
- l) effettuare i pagamenti nei confronti delle Concessionarie di pubblicità, sulla base del prezzario concordato, e alla gestione dei rapporti con le stesse;
- m) provvedere alla gestione dei rapporti e dei pagamenti per conto delle Amministrazioni con l'Istituto Poligrafico dello Stato;
- n) predisporre resoconti e riepiloghi a richiesta delle Amministrazioni e in particolare, fornire annualmente alle Amministrazioni l'elenco delle inserzioni effettuate distinto per testata e contenente il costo delle stesse redatto secondo le modalità previste dalla legge 67/87 art.5 e s.m..

8. TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il fornitore dovrà impegnarsi (a seguito della ricezione degli ordini d'acquisto da parte delle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione) ad accettare le singole Richieste di inserzione che saranno inviate e/o trasmesse a mezzo lettera, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

Il fornitore al momento della ricezione della richiesta di inserzione, dovrà verificare la disponibilità con le concessionarie di pubblicità ad eseguire la richiesta e predisporre il relativo "piano mezzi".

Il "piano mezzi" dovrà contenere:

- tipologia di inserzione,
- testate,
- numero di moduli,
- costo a modulo e importo complessivo dell'inserzione da effettuarsi.

Il "piano mezzi" così strutturato dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente per l'autorizzazione alla pubblicazione. A seguito dell'autorizzazione il fornitore provvederà alla pubblicazione.

Nel caso di ricezione di una richiesta di pubblicazione sulla GURI, l'Agenzia aggiudicataria, previa verifica sui tempi di pubblicazione richiesti, dovrà predisporre il "piano di pubblicazione".

Il "piano di pubblicazione" dovrà contenere:

- il numero e data della Gazzetta su cui avverrà la pubblicazione,
- il numero delle righe da pubblicare,
- gli importi relativi al bollo ed il costo totale della pubblicazione.

Tale piano dovrà essere inoltrato all'Amministrazione richiedente per l'autorizzazione alla pubblicazione. A seguito dell'autorizzazione il fornitore provvederà alla pubblicazione.

N.B.

Il fornitore dovrà dar corso alle Richieste di inserzione nei tempi più brevi possibili e comunque mai oltre le 24 ore dalla richiesta.

9. SERVIZIO DI CALL CENTER

Il fornitore dovrà attivare un servizio di Call Center mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Il Call Center permette alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione,
- richiedere lo stato degli ordini,
- inoltrare eventuali reclami.

10. PENALI

1. Qualora per cause non imputabili all'Amministrazione si determinino dei ritardi o dei disguidi relativi alla pubblicazione delle inserzioni sui mezzi di informazione o alla pubblicazione sulla GURI, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 8% (otto per cento) del corrispettivo dell'importo totale

della Richiesta di inserzione oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

N. Proposta: PDTD-2013-710 del 18/10/2013

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Area Acquisizione beni e servizi. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER Spazi su quotidiani, periodici e Gazzetta Ufficiale 3, per il servizio di coordinamento delle informazioni su quotidiani e periodici 2013 – 2015.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/10/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
